

## COMUNE DI AREZZO

Assessorato  
Interventi strategici  
Ambiente  
Ciclo dei rifiuti  
Ciclo delle acque

Prot. n. 62919 – A.02.25/2017

Arezzo, 23 maggio 2017

ALLEGATO A 1  
ALLA DELIBERAZIONE CC  
8/06/2017 N. 91


Egregio  
Consigliere  
Francesco Romizi  
SEDE

OGGETTO: Interrogazione urgente su "Nuove Acque e morosi" al Consiglio Comunale del 27 Marzo 2017.

Egregio Consigliere,  
con riferimento alla Sua interrogazione e per dare puntuale risposta alle richieste in essa contenute con la presente si allega la nota ricevuta dalla Società Nuove Acque.

Al riguardo, viste le problematiche tecniche emerse, sarà mi premura riconvocare un tavolo tecnico per l'individuazione nuove e più efficaci tecniche per la limitazione dei flussi agli utenti morosi.

Distinti saluti

L'Assessore  
Ing. Marco SACCHETTI  




Prot. 1372  
Arezzo, lì 17 maggio 2017

Spett.le  
Comune di Arezzo  
c.a. Assessore Marco Sacchetti  
Piazza della Libertà 1  
52100 Arezzo (AR)

Sede Legale e  
Direzione Tecnica  
Patrignone, Località Cuculo  
52100 Arezzo  
Tel 0575 3391  
Fax 0575 320289

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta di Arezzo in Comune - richiesta di chiarimenti**

Direzione Generale e  
Sede Amministrativa  
Via Montefalco nr. 55  
52100 Arezzo  
Tel 0575 3391  
Fax 0575 339399

Egregio Assessore,

con la presente riscontriamo la Sua nota - pari oggetto - prot. gen. 54018 - A02.25/2017 con la quale ci vengono richieste informazioni in merito alla interrogazione del Consigliere Comunale Francesco Romizi relativa alle attività effettuate dalla Società nei confronti degli utenti morosi.

In primo luogo è necessario chiarire l'aspetto sollevato dal Consigliere Comunale nel "considerato che " in cui viene affermato "la normativa vigente stabilisce l'obbligo per i gestori del Servizio Idrico di assicurare, agli utenti morosi, il fabbisogno quotidiano necessario per l'uso domestico."

Rispetto a questo aspetto si ritiene doveroso evidenziare che:

• il decreto legge 06 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, ha modificato il d.lgs. 152 del 2016 prevedendo che le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici a livello nazionale siano affidate alla Autorità per l'energia elettrica ed il gas A.E.E.G. che eserciterà tali funzioni con i poteri di cui alla legge 14 novembre 1995 n. 481 ed in linea con quanto sancito dal d.l. 70/2011;

• l'art. 61 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 dal titolo "Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato" dispone che "1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da



ABUOO  
ORGANIZZAZIONE  
CERTIFICATA



emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi. 2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi."

• L'A.E.E.G.S.I. nella Memoria sul DISEGNO DI LEGGE RECANTE "PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE" nell'audizione presso la 13° Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del 28 giugno 2016, ha avuto modo di affermare che: *"Con specifico riferimento al disegno di legge in esame, ci si sofferma sull'art. 7, comma 1, che prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantito anche in caso di morosità; tale quantitativo è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo di 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazione pro-capite. Detto decreto deve essere adottato su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita questa Autorità, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia. Secondo la disposizione de qua, l'Autorità, nella predisposizione del metodo tariffario, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo dell'applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. Al riguardo, si rileva che la previsione di un quantitativo minimo di litri giornalieri da assicurare gratuitamente a ciascuna persona, determina alcune criticità riconducibili in primo luogo, ad un mero problema applicativo, in quanto da un lato ad oggi non è disponibile la misura dei volumi consumati per ciascuna unità abitativa, come verrà illustrato nel seguito; dall'altro, poche realtà gestionali hanno implementato una dettagliata anagrafica degli utenti tale da consentire di associare a ciascuna utenza domestica il numero di persone che la compongono (anche tenendo conto delle necessità di registrare le modifiche che possono intervenire nel tempo). Nel contempo, risulta opportuno sottolineare che la copertura del costo da sostenere per assicurare un quantitativo minimo di litri giornalieri gratuiti genererebbe un consistente aumento (seppur progressivo, in funzione del consumo) del corrispettivo relativo ad ogni metro cubo di risorsa che ecceda il quantitativo minimo vitale, con la conseguenza di vanificare (per le utenze con consumi che superino anche di poco il quantitativo minimo vitale) i benefici derivanti dall'erogazione gratuita del previsto quantitativo minimo essenziale. L'Autorità - coerentemente con quanto già segnalato in precedenti occasioni - rileva che una tale misura risulterebbe iniqua e dunque, inopportuna, estendendo tale beneficio anche alle utenze non disagiate. In altri termini, si ritiene che eventuali agevolazioni debbano essere riconosciute non alla totalità dell'utenza, ma solo ai soggetti in difficoltà*



*economica e riconosciute bisognose di particolari tutele. Non esiste, infatti, una diretta correlazione tra livello di consumo e disagio economico.”*

In base alle disposizioni sopra citate risulta evidente che ad oggi non vi sia una normativa che prevede l’obbligo dei gestori del servizio idrico di assicurare agli utenti morosi il fabbisogno quotidiano necessario per l’uso domestico, viceversa l’AEEGSI, soggetto titolato ad adottare i provvedimenti in materia, pare essere orientata per assicurare una continuità del servizio, seppur ridotto, alle sole categorie disagiate.

Fatta questa premessa occorre adesso soffermarsi sull’operato della Società nei confronti degli utenti domestici morosi, aspetto che è disciplinato nel regolamento del servizio approvato dalla competente Autorità Idrica Toscana.

Anzitutto si premette che la scrivente Società ha sempre provveduto, laddove tecnicamente possibile, all’installazione della valvola di riduzione del flusso, così come prescritto dall’art. 28, comma 5, del regolamento Acquedotto, in vigore dal 11 maggio 2016, che recita: *“Per le utenze domestiche residenti, la sospensione, quando le condizioni dell’allacciamento lo consentano, sarà sostituita dalla limitazione di flusso qualora determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità. Al fine di poter procedere alla riduzione del flusso l’allacciamento dovrà essere dotato di apposita valvola per la riduzione del flusso del tipo rubinetto a sfera a passaggio totale con regolazione di minima sussistenza. Il Gestore, qualora l’allacciamento dell’utenza domestica residente morosa, non sia dotato di apposita valvola per effettuare la riduzione del flusso, provvederà all’installazione della stessa a spese dell’utente purché sussistano le condizioni tecniche necessarie per eseguire l’intervento. Le spese per l’installazione della valvola di riduzione del flusso, saranno inserite nella prima fattura utile inviata all’utente sulla base del corrispettivo previsto nell’elenco prezzi.”*

L’applicazione del regolamento ha tuttavia evidenziato molteplici difficoltà di ordine tecnico nell’installazione della valvola riduttrice del flusso relativamente.

In conseguenza delle criticità riscontrate, si è tenuto un incontro presso la sede della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno in cui erano presenti oltre alla Società e all’AIT, l’Assessore in indirizzo e rappresentanti dell’Associazione Consumatori.

Nell’incontro, la Società ha individuato una soluzione tecnica con l’obiettivo di limitare la portata all’impianto di utenza anche per gli allacciamenti in cui non sussistano le condizioni tecniche per l’installazione di quanto previsto dall’art. 28, pur non potendo garantire la stessa flessibilità di regolazione assicurata con la valvola prevista nel regolamento d’utenza.



In accordo con tutti i soggetti intervenuti all'incontro è stato così previsto di installare una lente idrometrica calibrata (composta da un disco realizzato in acciaio inox forato e calibrato con speciali attrezzature) nel raccordo di valle del misuratore - nel quale poi verrà applicato un apposito sigillo antimanomissione - al fine di garantire un volume di flusso giornaliero variabile in funzione della pressione d'esercizio presente nelle condotte.

In sostanza, per le utenze domestiche residente, prima di operare con la sospensione del servizio è previsto un periodo di continuità dello stesso, anche in caso di morosità, seppur attraverso l'installazione di un sistema di riduzione del flusso.

Come disposto dall'art. 28 comma 9 del regolamento, la limitazione del flusso alle utenze domestiche residenti viene mantenuta per un periodo di 60 giorni decorsi i quali, perdurando la situazione di morosità, il gestore dovrà procedere con la risoluzione del rapporto di somministrazione.

Per le utenze domestiche residenti che rientrano nelle condizioni di cui all'art. 28 comma 8 punto 6, *"utenze con agevolazioni tariffarie di cui il gestore è a conoscenza e fino al mantenimento di tale condizione di agevolazione"* c.d. utenze deboli, la Società non può procedere con la sospensione del servizio, mantenendo, anche in caso di morosità, la limitazione del flusso fin tanto che vengono mantenuti i presupposti per godere delle agevolazioni.

Restando a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che si rendono necessari, porgiamo distinti saluti.

**Nuove Acque S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Ing. Francesca Menabyoni